

## SENTENZA DELLA CORTE

(terza sezione)

del 5 luglio 1984

nella causa 238/83 (domanda di pronunzia pregiudiziale della Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole di Parigi): Caisse d'allocations familiales de la région parisienne contro i coniugi Meade (<sup>1</sup>)

(Libera circolazione delle persone — Assegni familiari)

(84/C 202/08)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 238/83, avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole di Parigi, nella causa dinanzi ad essa pendente tra la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne e i coniugi Meade, domanda relativa all'interpretazione dell'art. 48 del trattato CEE e delle norme di diritto comunitario relative alla concessione di assegni familiari, la Corte (terza sezione), composta dai signori: Y. Galmot, presidente di sezione; U. Everling e C. Kakouris, giudici; avvocato generale: G. F. Mancini; cancelliere: P. Heim, ha pronunziato, il 5 luglio 1984, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*Né il regolamento (CEE) n. 1408/71 né l'art. 48 del trattato ostano alla soppressione, disposta dalla legge nazionale, in quanto il figlio prosegue i propri studi in un altro Stato membro, del beneficio degli assegni familiari quando i genitori dell'interessato sono cittadini di un paese terzo o non svolgono attività quali lavoratori subordinati.*

(<sup>1</sup>) GU n. C 316 del 22. 11. 1983.

## SENTENZA DELLA CORTE

del 10 luglio 1984

nella causa 42/83 (domanda di pronunzia pregiudiziale dell'Østre Landsret): Dansk Denkvit ApS contro Ministeriet for Skatter og afgifter (<sup>1</sup>)

(Imposta sulla cifra d'affari (IVA): Regime interno — Regime all'importazione)

(84/C 202/09)

(Lingua processuale: il danese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 42/83, avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dallo Østre Landsret (Corte d'appello dell'Est della Danimarca) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Dansk Denkvit ApS e Ministeriet for Skatter og afgifter (Ministero delle imposte), domanda vertente sull'interpretazione della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, in materia d'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari e dell'art. 95 del trattato CEE, la Corte, composta dai signori: Mackenzie Stuart, presidente; T. Koopmans, K. Bahlmann e Y. Galmot, presidenti di sezione, P. Pescatore, A. O'Keefe, G. Bosco, O. Due e C. Kakouris, giudici; avvocato generale: G. F. Mancini, cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunziato, il 10 luglio 1984, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Le disposizioni della sesta direttiva nr. 77/388/CEE del Consiglio 17 maggio 1977, in materia d'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, non vietano ad uno Stato membro di fissare periodi di acconto e termini di pagamento, per l'IVA sulle importazioni, differenti dai termini relativi al pagamento del debito fiscale netto in regime interno.*
2. *Le differenze di termine contemplate da una legge nazionale in materia di imposizione fiscale sulle importazioni e in regime interno possono costituire, a certe condizioni, una violazione dell'art. 95 del trattato. Tuttavia, i periodi fiscali cui si fa riferimento per il calcolo della situazione fiscale netta di ogni soggetto in regime interno non vanno presi in considerazione, allo stato attuale della legislazione comunitaria, quando si tratta di operare un raffronto tra i termini di pagamento. Stando così le cose, una normativa quale quella descritta dal giudice nazionale non mette in luce elementi in grado di costituire una discriminazione ai sensi dell'art. 95 del trattato.*

(<sup>1</sup>) GU n. C 103 del 16. 4. 1983.